

**divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili - procedimenti speciali
- scioglimento di comunioni corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 18185 del 29/07/2013**

Giudizio di scioglimento di comunione - Operazioni di vendita di immobili non divisibili - Atti del giudice istruttore o del professionista delegato - Rimedi esperibili - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Conseguenze - Denuncia di vizi del decreto di trasferimento per precedente mancato accoglimento di richiesta di attribuzione dei beni - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013

Gli atti del giudice istruttore o del professionista delegato, relativi alle operazioni di vendita di immobili non divisibili, espletate nel corso di procedimento di scioglimento di comunione, agli effetti dell'art. 788 cod. proc. civ., sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., rimanendo, pertanto, inammissibile, giacché preclusa dall'applicabilità di tale rimedio, la denuncia di vizi formali del decreto di trasferimento del bene derivanti dal mancato accoglimento di richiesta di attribuzione dei beni avanzata nel corso del giudizio divisorio.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18185 del 29/07/2013